



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

ALLEGATO N. 4

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO DELL' ASL N.3 - PROVINCIA DI MILANO.

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 4, D.L.VO 502/1992;
- Contratti collettivi Nazionali di Lavoro per la Dirigenza Medica e non Medica;
- Art. 1, Legge 23.12.96 n. 662;
- Decreto Ministero della Sanità 11.6.1997
- Decreto Ministero della Sanità 31.7.1997 (G.U. del 5.8.97)
- Decreto Ministero della Sanità 31.7.1997(G.U. del 2.9.97)
- Legge 7.8.1997 n. 272
- Decreto Ministero della Sanità 28.11.1997
- L. 448/98
- Circolare del Ministero delle Finanze 25.3.1999 n. 69/E.
- Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27.03.2000
(Atto di Indirizzo e Coordinamento)
- Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 229/99

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

L' Azienda Sanitaria Locale n. 3 della provincia di Milano si propone di utilizzare l' istituto della libera professione intramuraria al fine di ampliare, in considerazione di una maggiore utilizzazione delle proprie strutture e apparecchiature, la gamma dei servizi offerti ai cittadini, conseguire risorse finanziarie aggiuntive, nonché migliorare l'efficacia complessiva e la qualità dei servizi erogati.

L'attività libero-professionale, autorizzata preventivamente dall' Azienda, non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell' Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da assicurare l' integrale assolvimento dei compiti d' istituto e la piena funzionalità dei Servizi.

Gli operatori interessati dovranno garantire l' erogazione delle stesse tipologie di prestazione erogate dal SSN, fatto salvo quanto disposto dall' art 11 comma 1 dell' Atto di Indirizzo e Coordinamento approvato con DPCM del 27.03.2000, in merito alle attività libero professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione.

Non è quindi possibile erogare particolari prestazioni, previste dal S.S.N., solo in regime di attività libero-professionale, o prestazioni di esclusiva competenza dell' Azienda, né variarne il contenuto quali/quantitativo.

de- /c [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

L'attività libero - professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un impegno superiore al 50 % dell'orario di servizio effettivamente prestato.

La produttività conseguita nell'ambito dell'attività istituzionale non può essere inferiore a quella resa in regime di libera professione intramuraria e pertanto qualora si volesse ulteriormente incrementare l'attività libero professionale intramuraria, fatti salvi i limiti di orario suindicati, si dovrà proporzionalmente incrementare l'attività istituzionale.

Le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella veterinaria integrando l'attività istituzionale.

Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori dalle strutture aziendali veterinarie e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 15 quinquies comma 2 lett d) del Dlgs n°502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Il medico veterinario può essere pertanto autorizzato a svolgere per conto dell'azienda, all'esterno delle strutture aziendali prestazioni richieste alla azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

Le condizioni di incompatibilità si verificano nell'ipotesi di esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di polizia giudiziaria.

L'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal Direttore Generale dell'Azienda.

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza

Il professionista che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa.

Il professionista che, da almeno un biennio alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM del 27 marzo 2000, svolgeva attività libero professionale in una disciplina equipollente può essere autorizzato dal direttore generale, sentito il Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza a continuare la predetta attività



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina.

Al fine di favorire l'esercizio della libera professione, nell'interesse della maggiore fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale compete alla Direzione Generale, viene istituita una apposita Commissione Tecnica paritetica composta da: Direttore amministrativo o suo delegato, Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Servizi Sanitari di Base, Attività Socio Sanitarie Integrate, un rappresentante sindacale della dirigenza medica, un rappresentante sindacale della dirigenza veterinaria, un rappresentante sindacale dirigenza non medica e uno delle OO.SS. del Comparto.

A tale commissione, oltre ai compiti di cui all'art. 54 comma 6 del CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria, spetta il compito di proporre specifici settori di diffusione dell'attività libero professionale, inoltre valuta ed esprime parere sulle richieste di nuove attività in L.P.

Il Direttore Generale concorda con i singoli interessati, i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionali, al fine di garantire che l'attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale, nel rispetto di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

Al fine di incrementare una proficua attività di aggiornamento professionale, a garanzia dello sviluppo professionale del personale e della qualità delle prestazioni, può essere destinata a tale scopo una quota parte delle entrate della libera professione, in misura non inferiore al 5%.

La ripartizione di tali proventi all'interno della Unità Operativa interessata verrà definita in virtù di successivi accordi all'interno delle équipes.

Le Direzioni interessate provvedono a rendere noto nella forma pubblica ritenuta più opportuna, lo specifico tariffario delle prestazioni libero-professionali e le relative tariffe dovranno essere comunicate all'utente, all'atto della richiesta della prestazione; provvedono, inoltre, a far esporre gli orari della libera professione prestata dal personale autorizzato, le modalità di prenotazione della prestazione, assicurando una adeguata informazione al cittadino utente per l'accesso alle prestazioni libero-professionali, con particolare riferimento alla scelta del professionista / équipe e delle strutture.

Nelle strutture dove si svolge l'attività L.P. dovrà essere fornita al pubblico l'informazione dei tempi di attesa distintamente per l'attività in L.P. e per quella svolta in regime ordinario.

Art. 3 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, erogate in regime



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

ambulatoriale e di diagnostica strumentale, in regime di consulenza, nonché in regime di attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'azienda.

L'esercizio della libera professione può essere distinto in:

1. attività libero-professionale individuale caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista, cui viene richiesta la prestazione,
2. attività libero professionale a pagamento, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate ;
3. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
4. partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda (utenti, singoli, associati, aziende o enti), anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati ;

Esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale, ai sensi del punto 4), anche le prestazioni richieste ad integrazione delle attività istituzionali dalle aziende ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenze d'organico, in accordo con le équipe interessate.

Spetterà all'azienda individuare le attività libero professionali richieste da terzi configurabili come attività integrative delle attività istituzionali nel rispetto della normativa vigente e previa intesa con le OO.SS della Dirigenza.

La libera professione può essere esercitata nelle seguenti forme

- a) in regime ambulatoriale
- b) prestazioni di consulenza
- c) attività professionali, sia individuali che d'équipe rese su richiesta e a favore dell' Azienda, per l'erogazione di prestazione alla stessa commissionate da enti o altri soggetti giuridici, anche attraverso forme di rappresentanza

ART. 4 : CATEGORIE PROFESSIONALI INTERESSATE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario ed in particolare ai:

- medici
- odontoiatri
- veterinari



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

- farmacisti
- biologi
- chimici
- fisici
- psicologi,

nonché al restante personale sanitario, cui è consentito dalla normativa, nonché al personale di supporto e al personale che collabora ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Tutto il personale coinvolto in attività libero-professionale deve operare fuori orario di servizio. Nel caso in cui le modalità organizzative non lo consentano, e previa autorizzazione da parte della Direzione Generale, verrà calcolato un debito orario aggiuntivo, nella misura seguente:

- n. 1 ora di lavoro ogni 150.000 lire percepite in libera professione dai dirigenti del ruolo sanitario.
- n. 1 ora di lavoro ogni 50.000 lire percepite in libera professione dal personale di supporto del comparto.

ART. 5 : CONDIZIONI - SPAZI - OPERATORI POTENZIALI

Gli spazi da destinare all'attività libero – professionale intramuraria, sono di norma gli stessi spazi che vengono utilizzati per le attività istituzionali, in fasce orarie in cui non si svolgono attività di istituto.

Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale diversi da quelli destinati alle attività istituzionali non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati alle attività di istituto.

Le Direzioni interessate, ciascuna per il proprio settore di competenza, effettueranno una ricognizione degli spazi attualmente disponibili e ritenuti idonei, al fine di consentire lo svolgimento delle attività libero professionali.

Le modalità per le turnazioni del personale saranno organizzate a cura delle Direzioni interessate, sentito anche il consiglio dei sanitari, per le modalità di utilizzazione degli ambulatori e delle relative apparecchiature.

Nei casi in cui non sia possibile reperire in misura esauriente idonei spazi interni per lo svolgimento della attività libero – professionale intramuraria prestata in regime ambulatoriale l' Azienda provvederà temporaneamente a reperire gli spazi necessari alla libera - professione all'esterno presso altre strutture sanitarie pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni.

Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali e comunque limitatamente alle prestazioni ambulatoriali e fino al 31.7.2003, il Direttore Generale prevede specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo, ad utilizzare per lo svolgimento della



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

libera professione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, studi professionali privati, nel rispetto delle norme che regolano l'attività libero - professionale intramuraria.

L'autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi:

1. volume prestazioni presunte;
2. impegno orario;
3. definizione tariffe;
4. identificazione esatta della sede sostitutiva dello spazio aziendale;
5. definizione delle quote di spettanza dell'azienda e del professionista;
6. modalità di riscossione da parte del professionista su bollettario dell'azienda e di versamento delle quote alla stessa spettanti entro un termine prestabilito .

I professionisti autorizzati alla libera professione presso i propri studi professionali assumono le funzioni di agenti contabili dell'azienda nonché la diretta responsabilità, in relazione agli obblighi previsti dalla normativa fiscale vigente.

E' fatto pure obbligo al professionista di dotarsi di adeguata garanzia assicurativa professionale per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, al fine di liberare l'azienda di qualsiasi obbligazione al riguardo.

ART. 6 : PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prenotazioni vengono effettuate dal personale addetto anche a mezzo telefono.

L'addetto alle prenotazioni dovrà:

- registrare l'utente, riportandone i dati anagrafici e fiscali, l'indirizzo e recapito telefonico;
- consegnare allo stesso un apposito promemoria con eventuali istruzioni;
- comunicare la tariffa delle prestazioni;

Una copia della prenotazione deve essere consegnata anche al dirigente interessato.

Il personale individuato per lo svolgimento dell'attività di prenotazione tiene la relativa lista d'attesa.

ART. 7 : GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA

La Direzione Sanitaria e la Direzione Sociale verificano, per le rispettive aree di competenza, le liste d'attesa allo scopo di garantire la vigilanza di cui ai commi 3-4-5 art.1 D.M. 31.7.1997 - G.U. del 5.8.97.

ART. 8 : CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe sono definite dall'Amministrazione, d'intesa con i dirigenti interessati e vengono verificate annualmente.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

Tali tariffe potranno essere modificate su richiesta scritta degli interessati e non possono essere comunque determinate con importo inferiore rispetto alla tariffa minima tra quelle riportate nei tariffari dell'Ordine, della Regione o del Ministero. Questa tariffa deve essere maggiorata del 15% per le corrispondenti prestazioni, salvo per quelle prestazioni che non sono rese in regime istituzionale, a pagamento, dalla ASL per le quali può essere applicato il minimo del tariffario del relativo Ordine.

Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art.3 del presente regolamento, n.1 e n.2, sono definite dall'azienda nel rispetto dei vincoli suindicati, in contraddittorio con i dirigenti interessati. La tariffa, per l'attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, è definita dall'azienda, previo accordo con i soggetti interessati.

Devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione della prestazione e pertanto nella quantificazione si deve tener conto:

- a) dei costi di produzione diretti sostenuti dall'azienda per singola prestazioni quali:
 - costo dei materiali consumati
 - costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione e ammortamento d'uso)
 - costo degli altri fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva che non vengono direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione, riferibili al funzionamento generale.
- b) del compenso per l'attività professionale del singolo sanitario dirigente o dell'equipe scelta dal paziente e della quota per il personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività professionale intramuraria e che non può effettuarla in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza
- c) della quota per il personale di supporto
- d) della quota per il personale che collabora per l'esercizio della libera professione
- e) della percentuale destinata all'Azienda, per:
 - copertura dei costi indiretti sostenuti
 - l'attività di formazione e aggiornamento professionale, quale ulteriore sviluppo delle attività istituzionali, nei limiti percentuali del 5% (vedi art. 8 punto 1 lettera b).

Gli adempimenti relativi alla determinazione dei criteri per la individuazione delle tariffe e le modalità per la loro ripartizione sono adottati previa intesa con le OO.SS del personale della dirigenza sanitaria e sentito il Consiglio dei Sanitari.

1. Modalità per la ripartizione dei proventi per attività resa in regime ambulatoriale :



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

La tariffa, riferita alla singola prestazione o a gruppi integrati di prestazione, comprende:

- a) l'onorario del professionista o dei professionisti.
- b) qualora l'attività si svolga in equipe, può essere prevista una quota del 5 %, destinata ad attività di formazione ed aggiornamento professionale, quale ulteriore sviluppo delle attività istituzionali per il libero professionista e per l'equipe della dirigenza sanitaria che ha contribuito ad effettuare le prestazioni.
- c) quota del 10 % da destinare al personale di supporto del comparto che partecipa direttamente fuori orario di servizio.
- d) quota del 5 % da destinare al personale del comparto che collabora in orario di servizio, per assicurare l'esercizio dell'attività libero – professionale intramuraria. La percentuale confluisce in un fondo di incentivazione, da ripartire tra coloro che hanno partecipato indirettamente allo svolgimento della libera professione, secondo criteri da definire in sede di contrattazione collettiva decentrata.
- e) quota del 5 % della massa dei proventi dell'attività libero professionale al netto della quota spettante all'azienda, quale fondo aziendale da destinare al personale della dirigenza sanitaria che non può effettuare l'attività libero professionale intramuraria in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza; una quota dell'1% viene destinata al personale del comparto che non può partecipare alla attività L.P. (personale che opera in strutture dove non è prevista l'attività libero professionale).
- f) quota del 10% a favore dell'Amministrazione, a copertura dei costi sostenuti. Le eventuali eccedenze, verranno destinate ad attività di formazione ed aggiornamento professionale.

Il personale del comparto che partecipa, fuori dell'orario di lavoro, all'attività di supporto dell'attività libero – professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23.12.1994, n.724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le OO.SS. di categoria.

In caso di mancata partecipazione all'attività da parte del personale di supporto, la quota percentuale del 10 % prevista per tale categoria verrà attribuita al dirigente sanitario o ripartita tra i membri dell'equipe.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the number '8' next to it.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

2. Attività in regime ambulatoriale di diagnostica strumentale e per piccoli interventi.

La tariffa viene definita analogamente a quanto indicato al precedente capoverso, con la seguente precisazione:

- per l'attività di diagnostica strumentale vanno aggiunti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda per la specifica prestazione (comprensivi del costo dei materiali utilizzati, dei costi di manutenzione e ammortamento delle attrezzature utilizzate, dei costi di funzionamento della struttura e dei costi generali dell'Azienda).
- per l'attività relativa ai piccoli interventi, vanno aggiunti i costi diretti ed indiretti per la specifica prestazione determinati mediante percentualizzazione sull'onorario, da definire in sede di determinazione delle tariffe.

Quando nel corso di una prestazione, di cui ai punti precedenti, emerga la necessità di una eventuale prestazione aggiuntiva strumentale, per quest'ultima viene applicata la tariffa per l'attività resa ai sensi dell'art.3, lett.c) del presente regolamento.

Analogamente si procede per le altre attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell'azienda, di cui all'art.3 lettera c) del presente regolamento

3. Libera professione d'equipe

Le prestazioni erogabili sono corrispondenti alle tipologie precedenti.
Le tariffe sono fissate con i criteri della libera professione.

Le modalità di ripartizione della quota dell'equipe fra i suoi componenti aventi diritto, verrà concordata dai componenti stessi dell'equipe, fermo restando l'obiettivo di salvaguardare un criterio di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro.

L'attività libero - professionale d'equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di una prestazione libero - professionale rivolta genericamente all'equipe, senza scelta nominativa del dirigente sanitario erogatore.

L'attività libero - professionale d'equipe è svolta con gli stessi(o superiori) standards qualitativi dell'attività resa in regime istituzionale.

ART. 9 : ATTIVITA' DI SUPPORTO

La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attività di supporto dell'attività libero - professionale è volontaria.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

Il personale di supporto è individuato dall'Azienda attraverso una adeguata pubblicità, se possibile, con il criterio della rotazione, fra tutti coloro che si rendono disponibili, di norma, in relazione all'appartenenza al servizio interessato o al servizio affine.

Il personale che ha ottenuto trasferimenti in altri servizi o strutture, su propria richiesta per motivi di salute o per motivi familiari, non può effettuare l'attività di supporto alla libero-professione intramuraria nella struttura di provenienza, salvo che:

- non vi sia altro personale del comparto che ha dato la propria adesione;
- nel caso in cui le prestazioni da erogare siano di competenza esclusiva del suddetto personale.

Il personale che ha rapporto di lavoro a tempo parziale non può esercitare l'attività di supporto alla libera-professione intramuraria.

In caso di oggettiva ed accertata impossibilità a far fronte alle esigenze con personale dipendente, l'azienda potrà ricorrere ad acquisire personale mediante contratti di diritto privato anche con cooperative di servizi.

ART. 10 : PROCEDURA

I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31.12.1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999, abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. Il Dirigente Sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può più chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.

Ai fini dell'attuazione del Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999, i dirigenti sanitari interessati dovranno esprimere la propria opzione secondo le modalità stabilite nell'apposito avviso predisposto dall'amministrazione.

I dirigenti che intendono iniziare lo svolgimento dell'attività intramuraria devono:

- presentare richiesta all'Amministrazione, negli appositi moduli
- indicare disciplina, tipologia di prestazione, giornate, orario settimanale
- sede in cui si intende espletare l'attività
- le figure professionali del comparto di cui intendono avvalersi

Le richieste, acquisito il parere dei dirigenti delle Unità Operative interessate, verranno inviate alla Direzione Generale la quale, sentito il parere espresso dalla commissione tecnica, di cui all'art. 2 ultimo capoverso, provvederà ad autorizzare o negare l'esercizio dell'attività libero-professionale, entro 60 giorni.

Il termine verrà abbreviato in 30 giorni nei casi di particolare urgenza.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

L'autorizzazione verrà comunicata, oltre che all'interessato e alla Unità Operativa di appartenenza, anche ai settori competenti in materia (Personale, Contabilità, Ragioneria).

L'autorizzazione consentirà l'inizio dell'attività.

Al fine di consentire la liquidazione dei compensi, le Direzioni e i responsabili dei servizi interessati dovranno trasmettere mensilmente alla U.O. Economico Finanziaria un elenco nominativo del personale operante in regime di libera professione intramuraria, che riporti quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, nonché la ripartizione delle quote spettanti al dirigente sanitario o all'equipe ed al personale del comparto di supporto o che collabora all'esercizio della libera professione intramuraria.

L'U.O. Economico Finanziaria, esperiti i necessari controlli, provvederà a comunicare alla U.O. Amministrazione del Personale i compensi spettanti.

La richiesta di variazione delle giornate e degli orari in cui svolgere la libera-professione intramuraria deve essere inoltrata alle Direzioni interessate, le quali, entro 60 giorni dalla stessa, previa verifica della compatibilità con l'attività istituzionale, provvederà a rilasciare o a negare l'autorizzazione e a darne comunicazione ai settori interessati.

In caso di indisponibilità di personale dipendente tecnico, sanitario, infermieristico ed amministrativo di supporto, lo stesso sarà messo a disposizione dall'Amministrazione, previa verifica dei necessari requisiti professionali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART.11: DOVERI DEL PERSONALE ESERCITANTE LA LIBERA PROFESSIONE.

Nel rispetto del principio della netta separazione tra l'attività istituzionale svolta a favore del S.S.N. e l'attività libero-professionale, quest'ultima viene svolta in orari diversi da quelli stabiliti e programmati per l'attività ordinaria.

Il personale interessato, prima di iniziare l'attività libero-professionale, dovrà segnalare la sua astensione dal servizio timbrando in uscita.

Nell'ipotesi di problemi tecnico-organizzativi collegati all'operazione di timbrature, potranno essere previste e autorizzate eccezioni a tali regole.

Nel caso in cui la prestazione a pagamento possa essere erogata, per motivi organizzativi e logistici, esclusivamente in orario di servizio, all'operatore interessato (od equipe) verrà calcolato un debito orario aggiuntivo, nella misura indicata all'articolo 4 del presente regolamento.

Il personale del comparto che non partecipa all'attività L.P. non può astenersi dal collaborare, nell'ambito della attività istituzionale, allo svolgimento della libera professione intramuraria.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

Il personale che partecipa all'attività libero-professionale intramuraria, è soggetto agli stessi doveri del personale dipendente ed è responsabile, ciascuno per il proprio ambito di competenza, del buon andamento dell'attività tramite:

- il rispetto dei turni di lavoro stabiliti preventivamente
- l'espletamento delle prestazioni così come prenotate dall'utenza.

Inoltre, in caso di impossibilità della prestazione, i prenotatori provvederanno ad informare telefonicamente l'utente.

Nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria non è consentito l'uso del ricettario del servizio sanitario nazionale.

ART. 12 : ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO

Il rapporto di lavoro esclusivo implica la possibilità per i dirigenti del ruolo sanitario di poter esercitare la libera - professione intramuraria, secondo i criteri e i limiti indicati nel presente regolamento.

I Dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria, resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 72, comma 9 della legge 448/1998, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda di appartenenza.

La violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti, che andranno ad integrare il costituendo fondo per l'esclusività del rapporto, previsto dall'articolo 72, comma 6 della legge 448/1998.

ART. 13: OPZIONE DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO PER IL RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO.

Le categorie professionali autorizzate ad esercitare il diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo e di conseguenza per la libera-professione extramuraria, sono esclusivamente le seguenti:

- medici
- odontoiatri
- veterinari
- psicologi, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche.

Si richiede, a tale fine, che gli psicologi presentino idonea documentazione, consistente nell'attestazione/certificato rilasciati dal competente ordine degli psicologi, di abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata dai dirigenti del ruolo sanitario, in servizio alla data 31.12.1998, nonché dai dirigenti del ruolo sanitario, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 229/1999 abbiano optato per la libera professione extramuraria.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31.12.1998 sono tenuti a comunicare al Direttore Generale l'opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo. In assenza di comunicazione, si intende che il dirigente abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo.

Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta per i dirigenti del ruolo sanitario la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

I dirigenti del ruolo sanitario, che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo possono esercitare la libera professione extramuraria, attenendosi alla normativa vigente in tema di incompatibilità.

L'opzione effettuata per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere revocata tramite comunicazione al Direttore Generale.

La revoca dell'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo verrà comunicata, oltre che all'interessato e all'U.O. di appartenenza, anche ai settori competenti in materia. (Personale, Contabilità, Ragioneria)

ART. 14 : CONSULENZE E CONSULTI

1) ATTIVITA' DI CONSULENZA:

A) L'attività di Consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett c) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.6.00, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.

L'attività di consulenza, effettuata nei servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione o ente o presso Istituzioni Pubbliche o Private non sanitarie o Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, è riservata ai dirigenti che hanno optato per il rapporto lavoro esclusivo.

L'attività di consulenza, se esercitata fuori orario di lavoro, è considerata attività libero-professionale intramuraria a tutti gli effetti e sottoposta alla disciplina dettata per tale attività.

13



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

L'attività di consulenza è regolata da appositi accordi tra l'Azienda e l'istituzione interessata, previo assenso delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, nel rispetto del principio della rotazione e compatibilità della consulenza con i fini istituzionali.

La quota destinata alla copertura spese di gestione convenzione sarà stabilita nelle convenzioni stesse.

L'accordo deve prevedere:

- a) quantità presunta e tipologia delle prestazioni
- b) tariffe delle prestazioni
- c) modalità di pagamento della prestazione
- d) numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale
- e) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno del dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro.
- f) il compenso dovuto al dirigente, nel caso di attività esercitata fuori orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese, ove l'attività abbia luogo in orario di lavoro, fuori dalla struttura di appartenenza,
- g) le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese.
- h) la durata delle convenzioni.

B) Attività professionali in strutture di altra azienda del SSN o di altre strutture sanitarie non accreditate richieste da singoli utenti.

Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall'azienda con le modalità stabilite dalla convenzione, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa contrattuale e dal presente regolamento

Gli onorari per le prestazioni sono di regola riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività, con bollettari forniti dall'azienda; la struttura dedotte le quote di propria spettanza, ai sensi della convenzione, versa settimanalmente all'azienda ed al dirigente le quote spettanti

2) CONSULTI

Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso fuori dall'orario di lavoro.

I consulti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare, previo assenso delle OO.SS. della dirigenza sanitaria.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

I dirigenti sanitari possono essere autorizzati dall'azienda ad effettuare, al di fuori dell'orario di servizio e su richiesta del paziente, il consulto direttamente al domicilio del medesimo in presenza di determinati presupposti quali:

- peculiarità della prestazione
- rapporto fiduciario già esistente tra paziente e sanitario in relazione all'attività intramuraria esercitata
- occasionalità della prestazione

L'onorario del consulto, fissato dall'azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente stesso, ai sensi della normativa contrattuale.

Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall'Azienda.

Analoga regolamentazione è stabilita per le consulenze saltuarie e occasionali che non comportano alcun intervento da parte dell'azienda nello svolgimento della prestazione.

Rientra nell'attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Sono escluse dalla presente regolamentazione le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.

Si rinvia, per quanto non espressamente indicato in tema di consulenze e consulti, ai C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e dirigenza sanitaria in vigore.

ART. 15: ATTIVITA' PROFESSIONALE A PAGAMENTO RICHIESTA DA TERZI ALL'AZIENDA

L'attività professionale a pagamento, di cui all' art. 55 comma 1 punto d) del Nuovo CCNL Dirigenza Medica E Veterinaria, richiesta da terzi (utenti, singoli, associati, aziende o enti) all'azienda è svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno della Azienda.

Per questo tipo di attività l'azienda procederà successivamente a definire, ai sensi dell'art. 57 comma 9 del nuovo CCNL Dirigenza Medica:

- i casi in cui l'attività professionale a pagamento può a richiesta del dirigente essere considerata come attività libero professionale intramuraria ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse aggiuntive previste dal CCNL Dirigenza medica e veterinaria

L' Azienda procederà altresì ad indicare, ai sensi dell'art. 57 comma 10 del CCNL, d'intesa con le OO.SS della Dirigenza:



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

- i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro
- entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dall'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenuto ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori dalla struttura di appartenenza
- le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese, ai sensi delle disposizioni contrattuali
- la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera d), del Dlgs 19.06.1999, n° 229
- la garanzia del rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni

ART. 16: FATTURAZIONE - RISCOSSIONE

La fatturazione avviene con le seguenti modalità:

L'utente versa l'importo dovuto alla cassa dell'Azienda, di norma prima che la prestazione venga effettuata, scegliendo una tra le seguenti modalità:

- in contanti
- assegno bancario intestato al tesoriere dell'Azienda previa presentazione di idonea documentazione di riconoscimento

La cassa rilascia regolare ricevuta emessa a carico del cliente, su bollettario dell'Azienda. L'Azienda emette la relativa fattura a norma di legge, su richiesta, eventualmente inviandola al domicilio dell'utente, previa informazione alla cassa, per evitare possibili doppie registrazioni della stessa fattura.

Nel caso in cui la cassa dell'azienda sia chiusa, l'utente versa l'importo direttamente nelle mani del professionista, il quale rilascerà regolare ricevuta su bollettario dell'azienda e verserà detto importo alla cassa entro 2 giorni dalla data dell'incasso.

ART. 17: TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSICURAZIONE

I compensi derivanti dalle attività libero-professionali sono di norma corrisposti agli interessati con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, entro il secondo mese successivo alla effettiva acquisizione dell'introito da parte dell'Azienda e con voce distinta dello stipendio.

I redditi relativi ai compensi per l'attività libero professionale intramuraria percepiti dai dipendenti del S.S.N. sono assimilati a quelli del lavoro dipendente ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 69/E del 25 marzo 1999.

16



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

La gestione dell'attività ambulatoriale in libera - professione, è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6,7 della L. 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

Le prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria sono esenti da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72.

I Dirigenti Sanitari, che intendono esercitare la libera professione intramuraria, hanno l'obbligo di provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, prima dell'inizio della attività.

Si rinvia a successivi accordi con le OO.SS della Dirigenza, l'applicazione di quanto disposto all'art. 24 comma 1 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.

In attesa che entri a regime la quanto disposto dall'art. 24 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, qualora il Dirigente Sanitario interessato ne faccia richiesta, l'Azienda provvederà a richiedere alle Compagnie Assicuratrici l'estensione della garanzia anche per l'attività L.P., recuperando il premio al dipendente interessato.

ART. 18 : CONTROLLO

L'attività libero - professionale intramuraria è soggetta a controllo da parte della Azienda, tramite il proprio servizio ispettivo (Delibera n. 451 del 1.6.1998) che provvede, in particolare, ai sensi del comma 62 dell'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità.

L'Azienda, tramite gli uffici preposti al controllo di gestione, verifica con cadenza semestrale i risultati sotto il profilo della gestione complessiva, al fine dell'inserimento di elementi correttivi ed innovativi che si dovessero rendere necessari.

Sarà oggetto dei verifica:

- l'attività libero professionale esercitata, con particolare riguardo al volume della medesima, in connessione con gli effetti complessivamente risultanti da tale attività aggiuntiva;
- costante monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all'attività libero professionale effettuata;
- controllo delle modalità di individuazione del personale di supporto.

ART. 19: NORME DI RINVIO E FINALI:

Si ricorda l'applicazione dell'art.3, comma 8, L. 724/1994, nella parte in cui prevede la tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio.



Regione
Lombardia

ASL Monza e Brianza

Viene fatto riferimento, per quanto non indicato nel presente regolamento, alle normative elencate all'art. 1 dello stesso, fatte salve eventuali modifiche legislative o contrattuali in materia.

E' inoltre istituita, con modalità da stabilire, apposita commissione per la verifica degli effetti indotti dall'attività L.P. sulla qualità dei servizi resi all'utenza.

CG2
18 -